



COMUNE DI BARASSO
(Provincia di Varese)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. del

**Regolamento per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche e per l'applicazione
della relativa tassa T.O.S.A.P.**

INDICE

	TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	4
Art. 2 -	<i>Oggetto della tassa</i>	4
Art. 3 -	<i>Classificazione del Comune</i>	4
Art. 4 -	<i>Suddivisione del territorio in categorie</i>	4
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi</i>	4
Art. 6 -	<i>Durata dell'occupazione</i>	4
Art. 7 -	<i>Criterio di applicazione della tassa</i>	5
Art. 8 -	<i>Tariffe</i>	5
Art. 9 -	<i>Misura dello spazio occupato</i>	5
Art. 10 -	<i>Modalità per la riscossione della tassa</i>	6
Art. 11 -	<i>Funzionario Responsabile</i>	6
	TITOLO SECONDO - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	
Art. 12 -	<i>Disciplina delle occupazioni</i>	6
Art. 13 -	<i>Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione</i>	6
Art. 14 -	<i>Istruttoria della domanda e rilascio della concessione e/o autorizzazione</i>	7
Art. 15 -	<i>Concessione e/o autorizzazione</i>	7
Art. 16 -	<i>Conclusione del procedimento</i>	8
Art. 17 -	<i>Obblighi del concessionario</i>	8
Art. 18 -	<i>Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri Enti - Diritti di terzi</i>	8
Art. 19 -	<i>Rinnovo della concessione e/o autorizzazione</i>	8
Art. 20 -	<i>Decadenza della concessione e/o autorizzazione</i>	9
Art. 21 -	<i>Revoca della concessione e/o autorizzazione</i>	9
Art. 22 -	<i>Rinuncia alla concessione e/o autorizzazione</i>	9
Art. 23 -	<i>Sospensione della concessione e/o autorizzazione</i>	9
Art. 24 -	<i>Occupazione d'urgenza</i>	10
Art. 25 -	<i>Norme per l'esecuzione dei lavori</i>	10
Art. 26 -	<i>Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive</i>	11
Art. 27 -	<i>Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i>	11
	TITOLO TERZO - PASSI CARRABILI	
Art. 28 -	<i>Passi carrabili - Non applicazione</i>	11
	TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA	
Art. 29 -	<i>Denuncia e versamento della tassa</i>	11
Art. 30 -	<i>Maggiorazioni della tassa</i>	12
Art. 31 -	<i>Riduzione tassa occupazioni temporanee</i>	12
Art. 32 -	<i>Occupazioni temporanee: criteri e misure di riferimento</i>	12
Art. 33 -	<i>Distributori di carburante</i>	12
Art. 34 -	<i>Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica</i>	13
Art. 35 -	<i>Occupazione sottosuolo e soprassuolo</i>	13

Art. 36 -	<i>Costruzione gallerie sotterranee</i>	13
Art. 37 -	<i>Accertamenti</i>	13
Art. 38 -	<i>Esenzione dalla tassa</i>	14
Art. 39 -	<i>Esclusione dalla tassa</i>	15
Art. 40 -	<i>Rimborsi</i>	15
Art. 41 -	<i>Riscossione coattiva</i>	15
Art. 42 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	15
Art. 43 -	<i>Norma di rinvio e clausola di adeguamento</i>	15
Art. 44 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	15
	<i>ALLEGATO A - ELENCO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE CLASSIFICATE NELLA I E II CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.</i>	16

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del D. Lgs. 15.11.1993 N° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. 15.11.1993 N° 507, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla "classe V".

ART. 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507, ed ai sensi dell'art. 48 del medesimo Decreto, il territorio di questo Comune è suddiviso in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente Regolamento che ne forma parte integrante (Allegato A).

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. E' occupante di fatto colui che ha, materialmente e all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

ART. 6 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 7 - CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507, la tassa si determina in base alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'elenco di classificazione allegato al presente regolamento.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 8 - TARIFFE

1. Le tariffe sono adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno finanziario di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. N° 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 80 per cento della prima categoria.

ART. 9 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Come disposto dall'art. 7 del presente regolamento, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, che insistono ciascuna su area pubblica distinta, di misura complessivamente uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
4. La estensione dello spazio risulta, per le occupazioni sopra e sottosuolo, dalla superficie della proiezione orizzontale dell'oggetto tassabile sul suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi, agli spigoli ed alle linee più sporgenti; gli oggetti saranno misurati dal vivo delle facciate.

ART. 10 - MODALITÀ PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa oggetto del presente regolamento potrà essere effettuato direttamente dal Comune in economia a mezzo di personale alle dipendenze dell'Amministrazione oppure affidato a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ART. 11 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario, che ne deve dare comunicazione.

TITOLO II° - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 12 - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario Responsabile su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 13 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507) su apposita modulistica messa a disposizione dall'Ufficio competente.
2. Ogni domanda deve contenere:
 - i dati anagrafici, la residenza anagrafica ed il codice fiscale del richiedente;
 - la denominazione, sede e Codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante, se l'istanza è presentata da persona giuridica;
 - l'indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica;
 - l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e, quando trattasi di occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie;
 - la durata dell'occupazione;
 - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
 - le motivazioni dell'occupazione;

- gli estremi del provvedimento edilizio, se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi ed esso soggetti;
 - la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.
 4. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data dell'occupazione.
 5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E', tuttavia, data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi.

ART. 14 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio competente emette il provvedimento di concessione e/o autorizzazione all'occupazione di spazi od aree pubbliche, acquisiti i pareri necessari in ragione dello scopo e delle modalità di occupazione.
2. Il Servizio competente al rilascio della concessione, se diverso dai seguenti Servizi, dà tempestiva comunicazione:
 - al Servizio Polizia Locale per il controllo sull'osservanza dei vari regolamenti comunali e delle norme relative al Codice della Strada;
 - al Servizio tributi, per la riscossione della tassa.
3. In caso di affidamento in concessione dell'attività di accertamento e riscossione della tassa, il Servizio competente né dà notizia al Concessionario del Servizio.

ART. 15 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Funzionario Responsabile del Servizio competente deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafica o sede;
 - b) l'indirizzo di recapito, se diverso da quello di cui al punto a);
 - c) la tipologia dell'occupazione;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione nell'ambito del territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o lineari;
 - e) la durata dell'occupazione;
 - f) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
 - g) le eventuali condizioni il cui avverarsi determina la decadenza o la revoca della concessione stessa;
 - h) l'indicazione degli obblighi del concessionario;
 - i) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine agli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.
2. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà, per il concessionario, di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, ad eccezione dei casi specifici in cui la stessa Amministrazione Comunale autorizzi la riduzione o la chiusura totale della circolazione.

3. Il Funzionario Responsabile del Servizio competente deve esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o dalla data di presentazione dell'eventuale documentazione integrativa.

ART. 16 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione e/o concessione o del provvedimento di diniego.
2. Il provvedimento di autorizzazione e/o concessione deve contenere la determinazione analitica della tassa dovuta.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o subconcessione.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione e/o concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
 - c) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - d) esibire, su richiesta degli agenti di Polizia Locale, l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - f) versare la tassa entro il termine previsto.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione e/o concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 19 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione di occupazione, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della scadenza e deve

contenere anche gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 20 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico se dovuta.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 21 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza corresponsione di interessi o quant'altro.
3. La revoca è disposta dal Funzionario Responsabile con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
4. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
6. Il provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 22 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso della tassa già versata.

ART. 23 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità e di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree per le quali è stata emessa un'autorizzazione di occupazione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari,

salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del comma 2 del precedente art. 21.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, ed il concessionario non potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 24 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio di Polizia Locale via fax, mail o posta certificata. Il Servizio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal D. Lgs. 30 aprile 1992, N° 285, nuovo Codice della Strada, e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, N° 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ART. 25 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mezzi che possono causare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione e/o autorizzazione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo restando l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, in modo da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 26 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco o il Funzionario Responsabile, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 27 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

TITOLO III° - PASSI CARRABILI

ART. 28 - PASSI CARRABILI - NON APPLICAZIONE

1. In ogni caso il canone non è dovuto per l'occupazione di suolo pubblico relativo a passi carrabili.

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 29 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso gli Uffici Comunali preposti o reperibili sul sito internet del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
4. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato al Comune di Barasso, oppure direttamente presso gli uffici comunali con Bancomat, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Per le occupazioni permanenti, in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria intervenuti dopo il pagamento della tassa nel mese di gennaio, e che comportino il totale mancato utilizzo dell'area pubblica concessa per un periodo determinato di tempo, si riconosce lo sgravio di quanto già pagato con tariffa ad anno solare in misura percentuale proporzionata ai mesi di non utilizzo.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolta con il pagamento della tassa. La riscossione della tassa relativa alle occupazioni temporanee sarà effettuata con le modalità indicate al precedente comma 5.
8. Per le occupazioni temporanee, in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria intervenuti dopo l'emissione dell'autorizzazione e il pagamento della tassa, e che comportino il totale mancato utilizzo dell'area pubblica concessa per un periodo determinato di tempo, viene sospeso il periodo autorizzato che riprenderà a decorrere nel momento in cui cesserà il motivo della sospensione.

ART. 30 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 31 - RIDUZIONE TASSA OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'art. 45 del predetto D. Lgs. 507/93:
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte nella misura del 50%;
 - comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
 - comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

ART. 32 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE: CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, D. Lgs. 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.
3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20%.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D. Lgs. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

ART. 33 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante è riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
5. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione come regolamentati dal presente Regolamento.

ART. 34 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI E ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica (es. distributori bevande, dolciumi,) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

ART. 35 - OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con cavi, condutture, impianti in genere, o con qualsiasi altro manufatto, è determinata forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato applicando la tariffa per Km lineare approvata ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 36 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART. 37 - ACCERTAMENTI

1. Il Comune, ovvero il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo, procedono alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce o degli

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o, ove previsto, con pec, apposito avviso motivato.

2. L'avviso di cui al comma 1 contiene l'indicazione del termine di 60 (sessanta) giorni entro cui il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento delle somme dovute.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie di cui agli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18.12.1997, N° 472, e successive modificazioni.
5. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno.

ART. 38 - ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

- f) occupazioni effettuate dagli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS -, ad esclusione dei partiti e movimenti politici a cui sarà applicata la tariffa come calcolata all'art. 31, comma 1, punto N° 6.

ART. 39 - ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

ART. 40 - RIMBORSI

1. Entro il termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.
2. Il rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 41 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 37, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. N° 296/2006.

ART. 42 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo N° 679/2016 - Trattamento dei dati personali.

ART. 43 - NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. N° 507/1993, al D. Lgs. N° 285/1992 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché ai relativi regolamenti di esecuzione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia tributaria.

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, il regolamento e la relativa deliberazione di approvazione sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, che procederà alla loro pubblicazione sul proprio sito informatico.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano automaticamente abrogate tutte le norme regolamentari precedenti. Rimane comunque

ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ELENCO DELLE STRADE E PIAZZE CLASSIFICATE NELLA I^A CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N° ORDINE	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	CENTRO	VIA ROMA
2	PIAZZA	CENTRO	PIAZZA SAN MARTINO
3	PIAZZA	CENTRO	PIAZZA SAN NICONE

ELENCO DELLE STRADE E PIAZZE CLASSIFICATE NELLA II^A CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N° ORDINE	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA ACQUEDOTTO
2	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA ADIGE
3	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA EMILIO ALEMAGNA
4	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA AL PIANO
5	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA AL RONCO
6	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA GUIDO BERTINI
7	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA FERRUCCIO BOLCHINI
8	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA CORNELIO BREGONZIO
9	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA ANGELO CAMPIGLIO
10	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA CASSINI
11	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA CASTELLO
12	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA PAOLO COMOLLI
13	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA DEL COLLE
14	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA GERVASINI DE VINCENTI A
15	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA ISONZO
16	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA LUNGA
17	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA ALESSANDRO MANZONI
18	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA MASACCIO
19	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA GIACOMO MATTEOTTI
20	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA MOLINA
21	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA MONTE BIANCO
22	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA MONTE ROSA
23	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA MONVISO
24	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA OLTRONA
25	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA LUIGI ORIGONI
26	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA DON B. PARIETTI
27	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA PASSAMONTA
28	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA FERDINANDO ROSSI
29	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA ACHILLE SAVINELLI
30	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	STRADA CONS. DEL CALDE'
31	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	VIA DELLA CEPPA
32	STRADA	CENTRO/PERIFERIA	STRADA VECCHIA